



# Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

## Provincia di Sassari

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 10 del 8 maggio 2020

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica.**

### IL SINDACO

Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante: *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020 il DPCM 26 aprile 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituisco quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020;

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Considerato che le ordinanze sindacali sono rivolte a limitare le possibilità di diffusione dell'epidemia determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

Ritenuto di poter adeguare il livello delle restrizioni alle disposizioni generali di cui alle sopraccitate normative e contestualmente adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio;

Considerato che per i motivi su citati è necessario adottare un provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica anche ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa

### **ORDINA**

a far data dal 8 maggio e fino alla data del 17 maggio, salvo proroga esplicita:

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno due metri.
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
3. È fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
4. L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini comunali, è consentito dalle 8.00 alle 20.00, secondo quanto consentito dall'art. 3 dell'ordinanza regionale 20/2020, ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone).
5. È vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco anche collocate nei parchi e nei giardini pubblici.
6. Con specifico riferimento al Servizio di cura del verde pubblico, si dispone che lo stesso prosegua tutte le attività di manutenzione dei parchi, dei giardini e del verde dei cimiteri, comprese tutte le attività di potatura degli alberi;

7. Alla luce del ridotto numero e estensione di parchi ed altre aree di verde pubblico e al fine di evitare il pericolo di assembramenti e/o eccessiva presenza di persone in quelle esistenti, è consentito l'accesso alle spiagge del territorio comunale nei medesimi orari in cui è consentito l'accesso nei parchi. Tale accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Anche nelle spiagge è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale nonché le ulteriori attività sportive individuali compresa la pesca. I fruitori dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone che non siano con loro stabilmente conviventi.

#### **DISPONE**

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ess.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

#### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

#### **DA' ATTO**

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale;

#### **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

#### **DISPONE**

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Trinità D'Augultu e Vignola, lì 8 maggio 2020

Il Sindaco  
Giampiero Carta

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*